



## REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI PERUGIA

### CAP. I ISTITUZIONI, SCOPO E VIGILANZA

#### Art. 1

La Borsa Merci di Perugia istituita con Decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1961, è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con R.D. 4 agosto 1913, n. 1068 e dalle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di Borsa.

#### Art. 2

La Borsa è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le borse valori.

#### Art. 3

La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria, alla quale spetta di emanare le norme che regolano il mercato nell'ambito della Borsa stessa.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvede all'amministrazione della Borsa.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché i componenti della Giunta ed i funzionari dell'Ente camerale a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso a tutti i locali della Borsa.

Analoga facoltà hanno pure i funzionari del Ministero delle Imprese e del Made in Italy incaricati dell'esercizio di funzioni di vigilanza.

Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico del bilancio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria.

#### Art. 4

Le disposizioni di cui all'articolo precedente restano valide anche nel caso in cui la gestione della Borsa sia data in concessione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n. 29.

In tal caso l'ente concessionario, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione è tenuto a sottoporre il proprio statuto e il proprio regolamento interno all'approvazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria.

### CAP. II DEPUTAZIONE

#### Art. 5

La Deputazione di Borsa è composta di cinque membri effettivi e di due supplenti. Gli stessi sono nominati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e durano in carica un anno. La nomina di tre dei suddetti membri effettivi e di due membri supplenti è fatta su designazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che presceglie le persone da designare fra gli appartenenti ai settori interessati all'attività di Borsa.

#### Art. 6

All'atto di insediamento la Deputazione, elegge tra i suoi membri effettivi un Presidente ed un Vice Presidente che funge da vicario in assenza del Presidente.

Le deliberazioni della Deputazione sono valide allorché sono prese con la presenza di almeno quattro membri, ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le riunioni della Deputazione; essi però hanno diritto di voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.



In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni vengono svolte dal membro più anziano di nomina.

Le riunioni della Deputazione sono tenute di norma presso i locali della Borsa Merci.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario camerale all'uopo nominato dalla Giunta Camerale.

#### Art. 7

La Deputazione vigila sul regolare andamento della Borsa e provvede affinché siano osservate le leggi e i regolamenti.

Essa sovrintende alla polizia interna della Borsa ed al buon ordine dei servizi e segnala alla Giunta della Camera di Commercio le irregolarità riscontrate, compresi gli abusi eventualmente commessi dal personale, formulando proposte per gli eventuali provvedimenti da adottare.

La Deputazione fornisce inoltre parere a richiesta della Giunta della Camera di Commercio su tutti i provvedimenti che questa intenda adottare in ordine al funzionamento della Borsa e formula proposte per la migliore organizzazione dei servizi e lo sviluppo degli stessi.

La Deputazione vigila sul corretto svolgimento delle contrattazioni all'interno della Borsa imponendo attraverso provvedimenti motivati, la cessazione di eventuali atti, comportamenti o pratiche commerciali idonee a creare turbative sul regolare andamento delle negoziazioni e/o sulla rilevazione delle quotazioni.

A questo fine la Deputazione può disporre il semplice richiamo scritto ovvero, quando richiesto dalla gravità della violazione, la sospensione dall'accesso alla Borsa e ai suoi servizi per colui che ha commesso il fatto, stabilendone eventualmente il periodo in cui l'accesso viene precluso.

È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della Deputazione di trasmettere gli atti agli organi competenti qualora si ravvisi che il fatto rilevato possa integrare ipotesi di reato.

Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso il ricorso alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria entro cinque giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Avverso la decisione della Camera di Commercio dell'Umbria può proporsi ricorso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro dieci giorni dalla notifica di tale decisione.

### CAP. III

#### COMITATO DI BORSA

##### Art. 8

Un Comitato, nominato annualmente dalla Camera di Commercio, ha il compito di:

- 1) collaborare nell'opera di vigilanza svolta dalla Deputazione di Borsa;
- 2) denunciare alla Deputazione gli operatori che, nell'esplicazione della loro attività di Borsa, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;
- 3) sovrintendere alla polizia interna della Borsa nell'assenza della Deputazione con l'obbligo di riferire ad essa
- 4) proporre alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria la formazione dei contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;
- 5) provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di borsa di cui all'art. 24 in base alle disposizioni del relativo Regolamento;
- 6) svolgere tutte le altre mansioni che le leggi e i regolamenti attribuiscono al Comitato di Borsa.

##### Art. 9

Il numero dei componenti del Comitato di Borsa e i criteri della sua composizione sono determinati dalla Giunta della Camera di Commercio, sentito il parere della Deputazione, in modo da garantire il più efficace contraddittorio fra gli operatori dei vari settori merceologici oggetto di rilevazione.



---

I membri del Comitato sono scelti, previa consultazione delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, fra i mediatori, commercianti, industriali e produttori delle merci i cui prezzi sono oggetto di accertamento.

La Giunta camerale può inoltre nominare direttamente "esperti" dei vari settori economici scelti sulla base di particolari requisiti professionali.

Nessun componente della Deputazione e del Comitato può appartenere contemporaneamente ai due organismi, pertanto vi è piena incompatibilità.

All'atto di insediamento il Comitato a maggioranza semplice nomina al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente che funge da vicario in assenza del Presidente stesso.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario camerale all'uopo nominato dalla Giunta Camerale.

#### CAP. IV

#### INGRESSO IN BORSA

##### Art. 10

L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti.

Chiunque chieda di essere ammesso in Borsa deve nella domanda dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente Regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative alla composizione delle controversie.

##### Art. 11

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria determina i diritti dovuti per il rilascio dei biglietti e delle tessere di ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per la cessione in uso delle cabine, dei tavoli, nonché quelli per ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di borsa.

Sono esclusi dal pagamento del biglietto d'ingresso i componenti della Deputazione e del Comitato di Borsa, i Presidenti delle Deputazioni delle Borse Merci italiane nonché i corrispondenti locali della stampa quotidiana o periodica specializzata che ne facciano richiesta.

##### Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di borsa emesse nei loro confronti.

È in facoltà della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria, sentito il parere della Deputazione, di privare del diritto d'ingresso alla Borsa, per un tempo determinato o illimitato, a seconda dei casi, chi se ne renda indegno per qualsiasi motivo, oltre a quanto stabilito dal V° capoverso dall'articolo 7.

Nei locali della Borsa sarà costantemente affisso l'elenco delle persone che non vi possono accedere.

Le eventuali contestazioni e reclami saranno decisi a norma del penultimo capoverso dell'articolo 7.

##### Art. 13

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonché quelli di revoca dell'esclusione stessa, debbono essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica, a cura della Deputazione

#### CAP. V

#### MEDIAZIONE

##### Art. 14

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria e alla Deputazione di Borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in Borsa.



---

Art. 15

I compensi dovuti ai mediatori sono quelli risultanti da apposita tabella approvata dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria, attraverso l'accertamento degli usi.

Art. 16

Gli affari conclusi nella Borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi della stessa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art. 17

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alla compravendita a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi, le nomenclature con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 18

La compravendita coattiva e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite da mediatori iscritti al Registro Imprese o al R.E.A.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità di esecuzione.

Art. 19

Entro i primi quindici giorni del mese di dicembre di ciascun anno la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria, sentiti la Deputazione ed il Comitato di Borsa, compila il calendario della Borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni della settimana.

CAP.VI

CONSEGNE, PAGAMENTI E COSTITUZIONI IN MORA

Art. 20

Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa valgono, salva diversa pattuizione, i termini e le modalità contemplati dagli usi vigenti nella provincia di Perugia accertati, approvati e pubblicati dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria.

Art. 21

Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato, ai sensi delle disposizioni d'uso di cui all'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente o disposta ad adempiere ha diritto di chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Nei contratti a consegne differite ripartiti a mesi o a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.



---

CAP. VII

LISTINO DI BORSA

Art. 22

I prodotti e le merci che formano oggetto di listino sono determinati dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria, su proposta del Comitato, sentita la Deputazione.

Art. 23

La rilevazione dei prezzi per la formazione del Listino è effettuata dal Comitato di Borsa secondo le modalità stabilite dal Regolamento speciale per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso della Borsa Merci di Perugia con l'intervento di almeno un componente della Deputazione.

Il Comitato può valersi per il compimento delle relative operazioni di una o più commissioni presiedute ciascuna da un componente del Comitato, assistito da un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria.

Art. 24

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria può impartire al Comitato di Borsa criteri direttivi per la formazione del listino di Borsa nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa Camera di Commercio cura la pubblicazione del listino mediante modalità telematica.

CAP. VIII

COMPONIMENTO DELLE CONTROVERSIE

Art. 25

Tutte le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa, possono essere sottoposte al tentativo di mediazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria.

Nel caso che il tentativo di mediazione resti infruttuoso la controversia potrà essere risolta mediante arbitrato da esperirsi presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria, secondo il relativo regolamento.

CAP. IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Le direttive e i provvedimenti emanati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria e dalla Deputazione di Borsa riguardanti il funzionamento della Borsa e le contrattazioni, si presumono portati a conoscenza di chiunque direttamente o indirettamente operi in Borsa, mediante l'affissione di particolari ordinanze, deliberazioni, manifesti o avvisi nei locali della Borsa medesima.